

DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA

Ufficio Scuola Diocesano

Piazza Matteotti, 27 – 01033 CIVITA CASTELLANA VT

Tel. 0761/515152 – 516691 – Fax 0761/599213

Il Direttore: **Prof. Erasmo Di Giuseppe** – 335.6364799 E-mail: irccivitacastellana@gmail.com

Civita Castellana, 7 ottobre 2024

Prot. N. 139/2024

Ai Signori Docenti di religione Cattolica

Oggetto: Modifica della scelta di avvalersi dell'Irc nel corso dell'anno scolastico.

Le Intese tra Ministero della Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana stipulate il 14.12.1985 (D.P.R. n. 751 del 16.12.1985) e successive revisioni del 13.06.1990 (D.P.R. n. 202 del 23.06.1990) e del 28/6/2012 (DPR n. 175 del 20 agosto 2012), affermano testualmente al punto 2.1 che

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione Cattolica.

Si sta diffondendo, da alcuni anni, la pratica di modificare in qualsiasi momento la scelta di avvalersi dell'Irc effettuata all'atto dell'iscrizione. Nell'accettare le richieste che provengono in tal senso da genitori o studenti, i dirigenti scolastici si sentono sostenuti da alcune sentenze della giustizia amministrativa (Tar Molise, sent. 289/12; Consiglio di Stato, sent. 4634/18; Tar Lombardia Brescia, sent. 1232/22; Tar Toscana, sent. 792/23) che hanno ritenuto di riconoscere un diritto del genere, in nome di un malinteso principio di libertà di coscienza o di religione (in alcuni casi, libertà di culto).

I dirigenti scolastici sanno bene che le sentenze dei Tar valgono unicamente nel caso specifico e non possono essere generalizzate; anche il Consiglio di Stato non può modificare le disposizioni di legge vigenti. Tuttavia, i dirigenti accolgono facilmente tali richieste per risolvere rapidamente casi sicuramente spinosi e a volte funzionali per l'organizzazione scolastica, quando l'ora di religione è posta all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero delle lezioni.

Invito i docenti di religione a segnalare a questo ufficio il mancato rispetto della normativa e in particolare qualora venisse suggerito ai genitori o agli studenti che hanno scelto lo studio individuale, di modificare l'opzione e scegliere l'uscita dalla scuola, considerato che l'ora di religione è posta all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero.

In questo caso eventuali responsabilità potrebbero ricadere anche sui “suggeritori” qualora allo studente dovesse accadere qualsiasi forma di incidente, perché uscito, a seguito della modifica della scelta in corso d'anno.

Pertanto, nessun docente di religione dovrà o potrà essere costretto ad approvare tale comportamento (in sede collegiale), che per legge è in capo al Dirigente Scolastico.

DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA

Ufficio Scuola Diocesano

Piazza Matteotti, 27 – 01033 CIVITA CASTELLANA VT

Tel. 0761/515152 – 516691 – Fax 0761/599213

Il Direttore: **Prof. Erasmo Di Giuseppe** – 335.6364799 E-mail: irccivitacastellana@gmail.com

La sentenza della Corte costituzionale numero 203 dell'11 aprile 1989 ha affermato con estrema chiarezza che «lo Stato è obbligato, in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'IRC. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo». Anche il Consiglio di Stato, con decisione numero 2749/10 ha ribadito che «per chi si avvale, l'insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio».

La normativa in merito è chiara. L'Intesa di cui al Dpr 175/12, esecutiva dell'Accordo di revisione del Concordato di cui alla legge 121/85, dice chiaramente che «la scelta operata su richiesta dell'autorità ecclesiastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica» (2.1.b).

Queste disposizioni sono ribadite ogni anno dal Ministero nelle annuali circolari sulle iscrizioni, mostrando perciò che gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa non sono minimamente accolti dall'Amministrazione scolastica (si veda, per le iscrizioni all'a.s. 2023-24, la Nota 30-11-2022, prot. AOODGOSV 33071, per le iscrizioni all'a.s. 2024-25, la Nota 12-12-2023, prot. AOODGOSV 40055, che ripetono testualmente quanto stabilito dall'Intesa).

È dunque palese l'inosservanza di disposizioni amministrative e, soprattutto, la violazione di normativa concordataria. Pertanto, la prassi sempre più diffusa di modificare la scelta sull'Irc in qualsiasi momento dell'anno è illegittima e non può essere condivisa.

Di fronte a comportamenti, gli Idr dovrebbero anzitutto informarne l'Ufficio scuola diocesano, il quale, ove non voglia promuovere un formale ricorso giurisdizionale, può quanto meno diffidare il dirigente scolastico al rispetto della normativa vigente, segnalando il fatto per conoscenza all'Ufficio scolastico regionale e al Servizio nazionale per l'Irc della Cei.

Solo in coincidenza con la scadenza prevista per le iscrizioni al nuovo anno scolastico (generalmente nel mese di gennaio) possono essere accolte richieste di modifica, che avranno effetto nell'anno scolastico successivo.

I casi in questione consistono nella richiesta di non avvalersi più dell'Irc inizialmente scelto, ma – ovviamente – non può essere accolta nemmeno la richiesta opposta di iniziare ad avvalersi dell'Irc nel corso dell'anno, se a suo tempo è stata fatta la scelta di non avvalersene.

Si può solo accogliere la richiesta di modifica della scelta, se effettuata prima della scadenza delle iscrizioni, per farla valere nell'anno scolastico successivo.

Naturalmente, nei casi estremi in cui, per effetto di tali variazioni di scelta, dovessero venire a mancare tutti gli alunni avvalentisi di una classe, ciò non può avere effetti sull'organico a suo tempo definito per l'anno scolastico in corso e l'Idr potrà semplicemente rimanere a disposizione della scuola per il resto dell'anno nelle ore non più destinabili all'attività didattica ordinaria.



Il Direttore

Prof. Erasmo Di Giuseppe

DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA

Ufficio Scuola Diocesano

Piazza Matteotti, 27 – 01033 CIVITA CASTELLANA VT

Tel. 0761/515152 – 516691 – Fax 0761/599213

*Il Direttore: **Prof. Erasmo Di Giuseppe** – 335.6364799 E-mail: irccivitacastellana@gmail.com*